



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana*

Cerimonia di Inaugurazione
dell'Anno giudiziario 2026

Relazione della Presidente
Silvia La Guardia

Firenze, 20 marzo 2026

S o m m a r i o

Relazione sull'attività del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana

- Premesse e ringraziamenti
- Uno sguardo al contenzioso del 2025
- L'attività e la situazione del Tribunale nel 2025 e le prospettive
per l'anno in corso
- Conclusioni

Raccolta di sentenze

Dati statistici

Autorità, Signore e Signori,

a nome dei Magistrati di questo Tribunale amministrativo e mio personale, saluto e ringrazio della presenza le Autorità civili, militari e religiose, gli esponenti del mondo accademico, i Colleghi di questa e delle altre Magistrature, gli Avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del libero Foro e gli Ordini forensi, nelle persone dei rispettivi rappresentanti.

Ringrazio in particolare il Presidente del Consiglio di Stato per aver voluto, con la sua presenza, conferire solennità a questa cerimonia.

Ringrazio il Presidente della Giunta Regionale, il Sindaco di Firenze, il Prefetto e attraverso loro i toscani tutti: qui per conoscere dello stato della Giustizia amministrativa nel loro territorio.

Tutti gli intervenuti con la loro presenza fanno onore alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo per la Toscana.

Cerimonia che, ancora una volta, non si svolge presso la nostra sede, il prestigioso Palazzo Gerini, che non è in grado di accogliere tante persone. E quindi eccoci di nuovo qui, anche quest'anno, nello splendido salone Calo VIII di Palazzo Medici Riccardi. Alla Prefettura di Firenze, e per essa al Prefetto, un ringraziamento vivissimo per questa cortese ospitalità.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è il momento in cui gli organi della Giustizia amministrativa presentano all'opinione pubblica il loro operato e, grazie al confronto con le istituzioni e

gli altri protagonisti del processo, riflettono sul risultato della propria attività. La relazione fornisce una sintesi dell'attività svolta dal Tribunale, con qualche cenno alle novità più significative dell'anno appena trascorso ed alle prospettive per quello corrente.

Uno sguardo al contenzioso del 2025

Avvio, quindi, la relazione esponendo i principali dati statistici relativi all'andamento del contenzioso e tratteggiandone le caratteristiche in base alla classificazione ufficiale.

L'aspetto saliente del 2025 è costituito da un aumentato piuttosto impressionante dell'afflusso di nuovi ricorsi: siamo passati dai 2.217 ricorsi del 2024 (già essi in forte crescita rispetto ai 1520 del 2023) ai 3.815 ricorsi del 2025, con un incremento sull'anno di oltre il 70%, da confrontare alla media nazionale, che vede i ricorsi complessivamente proposti ai vari TT.AA.RR. aumentati del 24,4%.

Ai 3.815 ricorsi menzionati, 782 dei quali contenevano domanda cautelare, andrebbero aggiunti, ma per praticità non si considerano nelle statistiche, altri 365 ricorsi contenenti una nuova impugnativa, ma convogliati, nella forma dei motivi aggiunti, in un preesistente ricorso. I dati estrapolati dal sistema informatico, in effetti, non tengono compiutamente in considerazione tutta una serie di variabili, dai motivi aggiunti alle diverse tipologie di domande che possono essere contenute in uno stesso ricorso, come le istanze di accesso a documenti o le domande risarcitorie, quasi immancabili in gravami relativi ad appalti e frequenti nei

ricorsi in materia di commercio o di sospensione di licenze di esercizio pubblico.

Altro tratto caratteristico del contenzioso dell'anno, su cui mi soffermerò tra poco, è uno sbilanciamento, rispetto alle medie consuete e per così dire fisiologiche, del rapporto tra ricorsi introdotti con rito ordinario e ricorsi assistiti da riti accelerati, determinato da una singola tipologia di ricorsi seriali, che ha interessato in misura variabile tutti i tribunali amministrativi, ma che ha prodotto, in Toscana, numeri grandemente superiori alla media nazionale.

La domanda di giustizia è stata, come per gli anni precedenti, assai diversificata. Quanto ai settori maggiormente interessati - lasciando per un attimo in coda quello eccezionalmente preponderante -, va segnalato il sensibilmente aumentato contenzioso in materia di demanio e patrimonio pubblico, attinente sia la relativa tutela, che la valorizzazione: 226 ricorsi contro i 185 del 2024. La categoria include, tra l'altro, le concessioni balneari, che nel tempo hanno costituito, per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale e per la rilevanza economica per le comunità costiere, oggetto di un corposo contenzioso, ulteriormente alimentato nel 2025, ma comprende vari altri campi, con affacciarsi anche di nuovi interrogativi quali, ad esempio, quello della sottoponibilità alla tassa di occupazione di suolo pubblico di viadotti e cavalcavia autostradali, che ha dato adito a un buon numero di ricorsi.

In solo leggera flessione sono stati la materia dell'edilizia ed i ricorsi in tema di immigrazione, categorie, entrambe, che, con circa

220 ricorsi ciascuna, costituiscono sempre una componente assai rilevante del contenzioso.

Considerevole è stato l'aumento del contenzioso in materia di appalti (128 ricorsi, contro i 90 dello scorso anno), in particolare quanto alle componenti relative alle forniture sanitarie e all'ambito della scuola.

Esattamente invariato è rimasto il numero dei ricorsi concernenti interventi finanziati con fondi del PNRR, che formano categoria a sé stante, anche per il rito, comprensiva di altri appalti di opere pubbliche, ma che concerne altresì infrastrutture di telecomunicazioni e vari altri tipi di intervento, quali, ad esempio, la bonifica dei c.d. siti orfani o l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica.

Numeri accresciuti per la materia della sicurezza pubblica (90 ricorsi, erano stati 69 nel 2024), con ricorsi afferenti licenze o autorizzazioni di polizia o in materia di DASPO, mentre si sono ridotti quelli concernenti le connesse "voci" delle armi (39) e delle informative antimafia (solo 2).

Anche l'urbanistica ha visto aumentare il contenzioso dai 62 ricorsi del 2024 ai 77 dell'anno scorso, in relazione all'avvenuta approvazione di piani generali di sistemazione dell'assetto urbanistico delle città. Tra le questioni sollevate vi sono state, oltre ad altre più consuete, anche quelle attinenti previsioni regolatorie dello sviluppo delle locazioni ad uso turistico e dunque alle modalità con cui l'amministrazione comunale ha affrontato le problematiche connesse al fenomeno dell'*overtourism*, anche sulla scorta della recente legge regionale sul turismo n. 61 del 31

dicembre 2024, che, proprio sul finire dello scorso anno, ha superato il vaglio della Corte costituzionale, espressasi con la sentenza n. 186 del 16 dicembre 2025 su ricorso dello Stato. L'accennato fenomeno ha vari risvolti e il tema delle risposte offerte dalle amministrazioni alle sfide derivanti dal suo impatto ha suscitato nel 2025 anche altri nuovi ricorsi, concernenti, ad esempio, il regolamento per l'applicazione della disciplina urbanistica in materia di *housing* sociale, così come la regolazione del trasporto turistico, nelle sue sempre più variegate forme, all'interno dell'area UNESCO del Comune di Firenze e in centri storici di altre città a forte vocazione turistica.

L'ambiente e la relativa tutela sono stati, anch'essi, oggetto di aumentato contenzioso, riguardante sia la procedura approvativa degli interventi che la tutela repressiva dei comportamenti idonei a mettere in pericolo i valori. Si tratta di ambiti delicati in cui non di rado possono trovarsi in conflitto differenti interessi pubblici, quali, ad esempio, quelli alla produzione di energia rinnovabile e alla protezione del paesaggio.

In più occasioni il Tribunale è stato chiamato ad occuparsi di conflitti tra Enti pubblici.

Ma, come sopra anticipato, il maggior numero di ricorsi si registra nella voce della statistica "Insegnanti", che da sola ne ha apportati circa 2.000, con un'incidenza del 54%, tanto più significativa se confrontata alla media nazionale del 26%. Si tratta di azioni per l'ottemperanza a giudicati civili attributivi di emolumenti per la c.d. carta del docente.

La vicenda del mancato pagamento della carta per l'aggiornamento dei docenti precari anche una volta passata in giudicato la condanna pronunciata dal giudice del lavoro merita attenzione, perché l'inefficienza dell'amministrazione determina una disfunzione del sistema che oltre ad aumentare il costo per le casse pubbliche aggrava tutte le giurisdizioni con ricorsi in funzione eminentemente sollecitatoria che si sarebbero potuti evitare. E non si tratta di aggravio da poco, viste le proporzioni, il carattere e le tempistiche del fenomeno.

Il caso delle ottemperanze per carta docente è emblematico, e dal punto di vista numerico incomparabilmente più rilevante di altri. Tuttavia si registra, anche su altri fronti, un costante, progressivo aumento di ricorsi presentati in materia di esecuzione del giudicato che trasferiscono in sede di giudizio amministrativo controversie puramente civilistiche, per recupero crediti di dipendenti pubblici in regime privatistico, o per attività professionali, quali i ricorsi di avvocati per il pagamento di spese legali.

Così come si accentuano, da un lato, la tendenza alla proposizione del giudizio di ottemperanza sempre più a ridosso della scadenza del termine di dilazione stabilito per i pagamenti dell'amministrazione e, dall'altro, la tendenza, in certo modo correlata alla prima, alla frammentazione, proponendo, in relazione a un medesimo rapporto una pluralità di cause, ad esempio per le distinte annualità della carta docente, oppure separatamente per emolumenti per ferie non godute, per carta docente, per retribuzione professionale docente.

Certamente, il legislatore, contemplando il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione di giudicati civili ha inteso fornire al creditore l'alternativa di uno strumento più duttile e rapido del giudizio di esecuzione dinanzi al giudice ordinario e all'amministrazione la possibilità di più prontamente e meglio attrezzare l'esecuzione, se del caso attraverso poteri sostitutivi, ma forse non aveva pienamente preventivato il "successo" che lo strumento avrebbe avuto in tempi in cui la prontezza di risposta è assurda a bisogno particolarmente sentito e così l'entità dello spostamento di contenzioso da una sede giurisdizionale all'altra e le conseguenze sul bilanciamento delle diverse tipologie di rito all'interno del sistema giurisdizionale amministrativo.

Il codice del processo amministrativo ha disegnato un processo snello e concentrato, che sconta un potenziale disequilibrio tra le materie destinate ai riti speciali e le altre materie; e ciò diviene particolarmente avvertibile quando, come nel 2025 da noi, il numero delle cause assistite da rito abbreviato prende nettamente il sopravvento.

Beninteso, vi sono sostanziose ragioni perché ogni categoria avvantaggiata da un rito speciale lo sia; per quanto riguarda le ottemperanze a giudicato, si tratta di giudizi che già hanno alle spalle un giudizio di cognizione e l'attesa che esso comporta.

Nondimeno, come sottolineato dal Presidente del Consiglio di Stato nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, si deve tendere ad evitare una giustizia "a due velocità" e ad assicurare che ciascuna causa sia decisa in tempi ragionevoli.

E a ciò sono preordinate le misure organizzative adottate, dal potenziamento dell'Ufficio del processo alla distribuzione dello specifico contenzioso, prima tra due e infine tra tutte e quattro le sezioni.

Forse, nel tempo, l'esperienza di costi aggiuntivi notevoli in proporzione al credito inevaso, e del contagio di disfunzioni a diversi comparti, produrrà una complessiva maggior prontezza nel pagamento dei debiti dell'amministrazione con beneficio all'intero sistema, ma l'attuale congiuntura non lascia presagire immediati miglioramenti, anche se, sullo specifico fronte degli arretrati per carta del docente, si spera che il trasferimento della competenza dagli uffici centrali del Ministero alle Direzioni regionali possa far registrare un miglioramento nella tempistica dei pagamenti. Al momento, però, se ne è avuto solo qualche sparuto segno, con sporadiche comunicazioni all'udienza o a ridosso della stessa dell'avvenuto saldo e i ricorsi per "carta docente" continuano, anche se a ritmo meno incalzante, ad affluire anche in questi primi mesi del 2026.

L'attività e la situazione del Tribunale nel 2025 e le prospettive per l'anno in corso

Sul versante dell'attività del Tribunale, si registra come anche la produttività sia aumentata nel 2025, consentendo la definizione di 2.586 ricorsi, rispetto ai 1.855 del 2024. Più in particolare, 2.091 ricorsi sono stati definiti con sentenza (erano stati 1.396 l'anno precedente), 119 con sentenza breve, 350 con decreto decisorio e 26 con altri provvedimenti.

L'aumento delle sentenze pubblicate è solo in minima parte dovuto alla celebrazione di un'unica udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato concessaci l'anno scorso; per il resto è frutto di uno sforzo ulteriore di tutte le componenti dell'Ufficio: dalle Segreterie delle sezioni, impegnate nella minuziosa disamina dei fascicoli pendenti per garantire una più razionale composizione dei ruoli di udienza, all'Ufficio del processo, potenziato nel 2025 coinvolgendo ulteriore personale interno, impegnato nella ricerca di connessioni e possibili accorpamenti per le cause seriali e che nel 2025 ha redatto oltre 300 schede per agevolare lo studio dei fascicoli da parte dei magistrati, ai magistrati tutti, che si sono fatti carico di un impegno lavorativo massimo, teso a fornire una risposta tempestiva alla domanda di giustizia e a limitare il formarsi di nuovo arretrato.

Resta, però il fatto, già segnalato lo scorso anno, che l'Ufficio soffre di un organico incompleto; anche nel 2025 ha operato con 16 magistrati, compresi i presidenti, mentre l'organico di diritto prevede 20 magistrati, e la prima sezione, formata da quattro magistrati, ha però uno dei componenti con riduzione del carico per la sua qualità di membro supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. Il personale amministrativo, con 23 unità, è fortemente sottodimensionato rispetto all'organico di diritto di 32.

In tali condizioni, a fronte di un anomalo aumento del 70% dei nuovi ricorsi depositati lo scorso anno, l'Ufficio non poteva, per ragioni matematiche, nel doveroso rispetto dei limiti di carico stabiliti per singolo magistrato dalle delibere dell'Organo di autogoverno, evitare, ma solo contenere, l'incremento percentuale

delle pendenze al 31 dicembre 2025, che infatti si è attestato al 31%.

Non si può ancora parlare di arretrato in senso proprio, considerato che la gran parte delle 5193 cause pendenti al 31.12.2025 è recente o recentissima, essendo in parte preponderante riferibile, appunto, al 2025, mentre di arretrato in senso tecnico, ossia di cause ultratriennali, ne avevamo, a quella data circa 770, e il contenzioso ultraquinquennale si è ridotto al 2%.

Merita, inoltre, rilevare che 880 ricorsi pervenuti nel 2025 sono stati definiti nello stesso anno.

E tuttavia, per evitare che si formi nuovo arretrato, difficilmente erodibile, va ribadita, e a più forte ragione quest'anno, l'esigenza di colmare le scoperture di organico sia di magistratura che amministrativo, tenendo conto dell'esigenza di riequilibrare, in relazione all'aggiornata situazione delle pendenze ed ora che gli obiettivi di PNRR sono conseguiti, la situazione dei tribunali che hanno beneficiato di consistenti programmi di smaltimento dell'arretrato e di importanti apporti di personale a tempo determinato con quella dei tribunali non coinvolti in tale pianificazione.

L'auspicio è quindi quello che il concorso *in itinere* possa apportare nuovi magistrati a questo Tribunale e che, nel caso di stabilizzazione del personale PNRR, si consideri una sua redistribuzione tra le varie sedi, compresa questa.

Siamo consapevoli che, per lo stato del concorso, ciò non potrà avvenire nel 2026, ma per quest'anno si potrà beneficiare di

cinque udienze straordinarie, che vedranno impegnati numerosi magistrati, per un potenziale aggiuntivo di 270 ricorsi definibili. E l'Ufficio del processo vedrà aggiungersi alle sue risorse due tirocinanti.

Tornando ai dati statistici, gli esiti delle sentenze e sentenze brevi sono stati al 52,3% di accoglimento, di reiezione nel 21,6% dei casi e per il resto in rito.

Gli appelli proposti avverso sentenze rese nel 2025 sono stati 176, di cui 31 definiti, 24 con pronuncia di reiezione dell'appello, 4 di accoglimento e 3 con altri esiti.

Le materie maggiormente interessate dagli appelli sono state, come l'anno precedente, quelle degli appalti e dell'edilizia. In materia di appalti, si sono avuti 33 appelli che sinora hanno sortito 9 pronunce di reiezione e 1 di accoglimento. Allungando lo sguardo al triennio 2023-2025, le sentenze appellate in materia di appalti sono state 132, di cui 71 decise, con 56 reiezioni, 7 accoglimenti e il resto altri esiti.

Rimangono, quindi, confermati, come lo scorso anno, i bassi tassi di appellazione e di riforma, che ci confortano, perché denotano la capacità di analisi dei dati fattuali e normativi e la convincente soluzione delle questioni portate all'attenzione del Tribunale e, in definitiva, la qualità del lavoro svolto.

I tempi di definizione delle cause sono assai contenuti nelle materie, quali ad esempio gli appalti e le cause PNRR, per cui è previsto un rito accelerato, eccezion fatta per le ottemperanze per la c.d. "carta docente", il cui elevatissimo numero determina di per sé un qualche rallentamento e una diluizione dello specifico stock,

se non si intende abdicare alla tutela delle posizioni soggettive in tutte le altre materie o deflettere dall'intento di avvicinarsi quanto più possibile all'obiettivo di definizione delle cause ultratriennali.

Così, in tema di appalti, per i quali esiste una specifica statistica, i tempi medi di definizione sono stati, nel 2025, di 94 giorni, a fronte di una media nazionale di 107.

Per le controversie introdotte con rito ordinario, i tempi sono generalmente in linea con la media europea, ma va considerato anche che il codice del processo amministrativo prevede lo strumento, disciplinato dall'art. 60, della sentenza breve o in forma semplificata e i colleghi hanno contribuito in questo modo a colmare in parte il gap tra i due riti, depositando, laddove possibile, sentenze brevi, che tali sono solo nel nome, fornendo alle parti, nei tempi della fase cautelare, una risposta pienamente argomentata e non provvisoria.

Nell'impossibilità di esporre compiutamente in questa sede la giurisprudenza del Tribunale, rinvio all'allegata rassegna delle principali decisioni del 2025, indicative della varietà e complessità delle problematiche affrontate, e che hanno chiarito, sotto molteplici aspetti il quadro normativo in tema di ambiente, tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia, così come concernono la contrattualistica pubblica, dalle fasi iniziali sino alla revisione delle obbligazioni e dei prezzi, le concessioni e le autorizzazioni, la sicurezza pubblica.

E in allegato si trovano le tabelle riepilogative dei dati statistici, ancora una volta preparate da Maria Muriccioli, nostro assistente informatico.

Conclusioni

Da ultimo, tengo ad esprimere la mia gratitudine a quanti hanno consentito il raggiungimento dei risultati conseguiti nello scorso anno.

Il primo grazie è per i Colleghi tutti, che svolgono la funzione loro affidata con alto senso di responsabilità, consapevoli dell'essere guardiani del corretto rapporto autorità-libertà e artefici del buon andamento nella risposta alla domanda di giustizia rivolta a questo Tribunale.

A tutto il personale un ringraziamento davvero sentito: senza l'impegno, la competenza e la dedizione di tutti non sarebbe stato possibile raggiungere quel livello di funzionalità che è condizione per l'efficienza del servizio reso a cittadini e imprese. Tutto il personale ha infatti dimostrato di saper affrontare e risolvere le tante quotidiane problematiche, organizzative e giuridiche, lavorando in sinergia, con generoso spirito collaborativo e sempre con garbo e con il sorriso.

Un sentito ringraziamento al Dottor Massimo Fedele cui, nella scorsa relazione, avevo rivolto un benvenuto a Firenze e che è ora perfettamente inserito al vertice della struttura che guida e coordina con efficienza, professionalità, sensibilità ed anche entusiasmo, garantendo insieme ai risultati di eccellenza un clima di serenità negli uffici e di rafforzamento dello spirito di squadra.

Desidero poi ringraziare gli Avvocati tutti perché dalle loro officine, come osservava Paolo Grossi, escono spesso importanti

concetti giuridici e per il loro essere orgogliosi custodi di un tradizionale codice etico, sempre rispettato nelle aule di udienza come negli atti di giudizio.

Ringrazio, infine, tutti i presenti per la paziente attenzione.

**RACCOLTA DI SENTENZE
DEL TAR PER LA TOSCANA
ANNO 2025**

Sezione Prima

A cura dei Consiglieri Pierpaolo Grauso,
Silvia De Felice, Davide De Grazia

Sentenza 3 febbraio 2025, n. 172

Pubblico impiego – errata compilazione della domanda – principio di autoresponsabilità – soccorso istruttorio solo a fronte di un errore immediatamente riconoscibile.

Nelle procedure concorsuali opera il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti.

In questi casi non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, che comporterebbe la palese violazione del principio della *par condicio competitorum*, se non nei casi in cui siano stati commessi errori immediatamente riconoscibili nella compilazione della domanda di partecipazione.

Sentenza 7 marzo 2025, n. 404

Contratti pubblici – accesso – oscuramento delle offerte

L'accentuata specialità del rito disciplinato dall'art. 36, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, la forte contrazione dei termini processuali rispetto al giudizio sull'accesso di cui all'art. 116 cod. proc. amm., impone di interpretare in modo restrittivo le regole che ne delimitano l'ambito di applicazione, dovendosi pertanto attribuire rilievo alla previsione secondo la quale detto rito è applicabile solo alle impugnazioni delle decisioni (di cui al comma 3) assunte sulle eventuali

richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), delle quali la stazione appaltante deve dare atto nella comunicazione dell'aggiudicazione.

Sentenza 1 aprile 2025, n. 617

Giudizio di ottemperanza – Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich

Premesso che la suscettibilità della sentenza civile emessa ai sensi dell'art. 43 del decreto legge n. 36/2022, una volta passata in giudicato, a costituire titolo per l'accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 è un effetto del titolo giudiziale determinato direttamente dalla legge, la pretesa di ottenere il pagamento del relativo importo non è suscettibile di essere soddisfatta attraverso lo strumento dell'ottemperanza, qualora il pagamento a valere sul Fondo non costituisca oggetto di specifica statuizione nella sentenza del giudice civile.

Sentenza 2 aprile 2025, n. 633

Servizio idrico – norme in materia ambientale – salvaguardia della gestione in forma autonoma

L'art. 147, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, laddove fa salve, alla lettera b), «le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico», deve interpretarsi nel senso che il riferimento all'autonomia in esso contenuto

(gestioni “in forma autonoma”) non attiene alla forma di gestione prescelta dall’ente titolare del servizio (in economia o tramite società in house o azienda speciale), quanto piuttosto alla relazione con la “tendenza-principio” stabilita dal legislatore verso la gestione accentrata, dovendosi pertanto ritenere che la gestione autonoma alla quale si riferisce la citata lettera b) è quella in deroga alla regola generale della gestione unica di ambito.

Sentenza 8 aprile 2025, n. 656

Urbanistica – modifica della destinazione delle aree anche in termini peggiorativi - potere discrezionale dell’Amministrazione – limiti.

L’Amministrazione comunale ha il potere, ampiamente discrezionale, di imprimere alle aree del proprio territorio la destinazione urbanistica ritenuta più congrua al perseguimento dell’interesse collettivo, modificando, anche in termini peggiorativi per i privati proprietari delle aree, la disciplina preesistente.

Tuttavia, laddove sussistano posizioni qualificate di interesse e di affidamento dei privati, la stessa è tenuta ad adottare le proprie scelte pianificatorie tenendone conto, operando un adeguato contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti ed esplicitando, con apposita motivazione, le ragioni di interesse pubblico che giustificano il sacrificio della posizione di interesse qualificato dei privati.

Sentenza 24 aprile 2025, n. 753

Pubblico impiego – demansionamento – danno da dequalificazione professionale.

Dall’inadempimento del datore di lavoro per assegnazione di mansioni non corrispondenti a quelle della qualifica spettante al lavoratore possono discendere una pluralità di conseguenze lesive (quali il danno professionale, il danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, il danno all’immagine o alla vita di relazione), che possono anche coesistere l’una con l’altra. Occorre pertanto che il ricorrente chiarisca in modo specifico quali danni egli ritiene di aver subito, fornendo tutti gli elementi necessari a far emergere la prova degli stessi, mentre

non basta prospettare l'esistenza del demansionamento e chiedere genericamente il risarcimento del danno.

Se è vero che il demansionamento costituisce un'ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro - derivante dalla violazione degli artt. 2013 e 2087 c.c. e regolata dall'art. 1218 c.c. - e che sullo stesso, quindi, grava l'onere di dimostrare di avere assegnato al lavoratore mansioni corrispondenti a quelle inerenti alla qualifica posseduta, è altrettanto vero che sul lavoratore incombe l'onere di dimostrare l'esistenza dei danni che egli lamenta e del nesso di causalità rispetto all'inadempimento del datore di lavoro, secondo la regola generale ricavabile dall'art. 2697 c.c..

In altre parole, il danno non costituisce conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo che abbia dato luogo al demansionamento e non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, né lamentare, in modo generico, la privazione di determinati compiti, senza al contempo precisare quali pregiudizi di ordine patrimoniale e non patrimoniale il lavoratore abbia effettivamente subito. Devono perciò essere forniti elementi che dimostrino l'esistenza di una lesione di natura patrimoniale, non riparata dall'adempimento dell'obbligazione retributiva, ovvero di una lesione di natura non patrimoniale.

Sentenza 24 aprile 2025, n. 757

Appalti – criteri tabellari di tipo on/off – servizi standardizzati.

La scelta di utilizzare i criteri tabellari di tipo on/off in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante che può essere sindacata solo se risulta illogica, irragionevole ed irrazionale ovvero se i criteri non sono trasparenti ed intellegibili.

In particolare, la scelta di operare una valutazione di questo tipo è giustificata quando si è in presenza di un servizio altamente standardizzato, da svolgersi secondo metodiche e passaggi pressoché identici per tutti gli operatori

economici, o quando vi è la necessità di valorizzare prestazioni aggiuntive o elementi tecnici ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante.

Sentenza 29 aprile 2025, n. 772

Militari – Patologie – Dipendenza da causa di servizio – Accertamento giudiziale – Onere della prova – Distribuzione

La potenzialità nociva dei fattori di rischio rappresentati dall'esposizione all'uranio impoverito, o alle nanoparticelle di metalli pesanti, è da ritenersi assodata sulla base degli studi sino ad ora condotti sul personale militare impiegato nelle missioni all'estero. Sul piano processuale, il militare che agisca per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da lui contratta non è pertanto tenuto a dimostrare la sicura esistenza di un nesso eziologico fra l'esposizione a uno di quei fattori e la malattia, ma unicamente di avere affrontato condizioni ambientali e operative particolari, le quali possano essere la verosimile origine di un'infermità, mentre spetta all'amministrazione dimostrare che l'insorgenza della patologia è stata determinata da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata causale.

Sentenza 9 maggio 2025, n. 836

Telefonia – Legge regionale toscana n. 49/2011 – Programma di localizzazione degli impianti – Mancato aggiornamento – Diniego di autorizzazione – Illegittimità

Il mancato aggiornamento del programma comunale di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, di cui all'art. 9 della legge regionale toscana n. 49/2011, non giustifica di per sé il diniego dell'autorizzazione richiesta per un impianto che il gestore abbia tempestivamente inserito nel proprio programma di sviluppo della rete, non potendo il Comune interessato opporre al richiedente un mancato aggiornamento della pianificazione imputabile, di fatto, a propria inerzia.

Sentenza 27 maggio 2025, n. 923

Beni culturali – apposizione del vincolo ex art. 10 d.lgs. n. 42/2004 sull'intero complesso immobiliare, espressione unitaria di una realtà storica, architettonica e culturale.

Non può ritenersi manifestamente illogico l'intento del Ministero, ben palesato nel provvedimento con cui si è imposto il vincolo ex art. 10, commi 1 e 3, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 e nella documentazione ad esso allegata, di tutelare un complesso immobiliare nella sua interezza, quando lo stesso - pur composto da elementi eterogenei tra loro - costituisca espressione unitaria di una specifica realtà storica, architettonica e culturale.

Nell'ottica di questa valutazione complessiva non può assumere rilevanza dirimente il fatto che alcuni degli elementi che compongono il compendio, considerati in sé, non presentino un rilievo artistico particolarmente significativo, dovendo piuttosto valorizzarsi la loro reciproca interconnessione e la complessiva funzionalizzazione rispetto al bene immobile principale.

I giudizi di valore formulati dalla Soprintendenza, che attengono al merito, non possono essere messi in discussione dalle valutazioni, altrettanto opinabili e di segno contrario, formulate dai ricorrenti e dai tecnici di parte.

Sentenza 10 giugno 2025, n. 1026

Contratti pubblici – pari opportunità tra uomo e donna – certificazione della parità di genere – avvalimento

La certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni di cui all'art. 46-*bis* del d.lgs. n. 198/2006 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"), finalizzata ad attestare le politiche e le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, può costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l'ottenimento della stessa certificazione, non diversamente

dalle altre certificazioni di processo, finalizzate ad attestare la capacità di un'organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i propri processi produttivi in modo tale da soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica norma di riferimento.

Sentenza 20 ottobre 2025, n. 1645

Accesso – Atti relativi a rapporti di impiego privatizzato – Ostensione ad altro dipendente – Ammissibilità

Accesso – Verbali di conciliazione giudiziale fra amministrazione e dipendente – Ostensione ad altro dipendente – Ammissibilità

Gli atti e documenti formati da una pubblica amministrazione nell'ambito dei rapporti di impiego intrattenuti con i propri dipendenti possono formare oggetto di accesso documentale da parte di altro dipendente, e questo anche nell'ipotesi in cui si tratti di rapporti privatizzati e devoluti, in caso di controversie, alla giurisdizione del giudice ordinario: l'attività di organizzazione e gestione del personale è infatti subordinata al rispetto delle regole di imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità che vincolano tutti i soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche, anche nella veste di datori di lavoro, e non può dirsi sottratta all'accesso, laddove ne sussistano tutte le condizioni; mentre solo per i soggetti privati gestori di pubblici servizi l'ambito dell'accesso può intendersi circoscritto, in ragione della peculiare connotazione di tali soggetti, ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica dell'attività e non di quotidiana gestione del rapporto di lavoro, vale a dire alle prove selettive per l'assunzione del personale, alle progressioni in carriera ed ai provvedimenti attinenti l'auto-organizzazione degli uffici.

I verbali delle conciliazioni giudiziali intercorse fra una pubblica amministrazione ed alcuni dei suoi dipendenti sono documenti strumentali all'attività dell'ente e, comunque, rilevano anche sotto il profilo della necessaria rispondenza al pubblico interesse sotteso alla corretta gestione del personale. Essi non sono pertanto sottratti all'accesso di altro dipendente, a maggior ragione qualora l'interesse rivendicato da quest'ultimo afferisca alle modalità di volta in volta seguite dall'amministrazione datrice di lavoro per dare o meno corso alla

progressione in carriera dei dipendenti, cioè a una sfera di attività sottoposta senza eccezioni al controllo degli interessati.

Sentenza 30 ottobre 2025, n. 1730

Contratti pubblici – Requisiti di partecipazione – Perdita sopravvenuta – Dovere di accertamento e onere di comunicazione

Anche nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, i requisiti di partecipazione a una procedura di affidamento debbono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e, ancora, nella fase di esecuzione del contratto), con conseguente dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all'intero periodo e onere del concorrente di comportarsi secondo buona fede, comunicando alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell'offerta

Sentenza 12 novembre 2025, n. 1819

Piano di lottizzazione – adozione e approvazione – legittimo affidamento

L'approvazione di un piano di lottizzazione non è atto dovuto, pur se conforme al piano regolatore generale, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'autorità comunale, chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione – in un certo momento ed in certe condizioni – alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza, cosicché l'adozione del piano non può avere come conseguenza automatica la sua approvazione, né i lottizzanti acquistano, in ragione di detta adozione, una posizione di aspettativa privilegiata; di conseguenza, l'affidamento ingenerato nel lottizzante dall'adozione del piano non osta al diniego di approvazione assunto sulla base di una nuova e più approfondita analisi delle circostanze preesistenti.

Sentenza 12 novembre 2025, n. 1829

**Cabotaggio marittimo – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
– concorrenza – servizi di interesse economico generale – obblighi di
servizio pubblico – diritti esclusivi**

Anche nel settore del cabotaggio marittimo, pur in mancanza di specifiche indicazioni nel regolamento (CE) n. 3577/1992, l’ordinamento giuridico europeo e quello interno consentono – al fine di garantire la soddisfazione di certi interessi ritenuti meritevoli secondo la valutazione politica dei pubblici poteri – la conformazione delle attività economiche e, qualora ciò non sia sufficiente, la sottrazione delle stesse attività all’ordinario regime libero-concorrenziale.

Poiché l’operatore tenuto per contratto ad adempiere obblighi di servizio pubblico durante tutto l’anno senza un diritto di esclusiva è esposto al rischio di subire un pregiudizio dal comportamento di altri operatori che entrino sul mercato soltanto durante i mesi più redditizi dell’anno, riducendo sensibilmente le entrate dell’incaricato del pubblico servizio, possono essere imposti obblighi di servizio pubblico a tutti gli operatori attivi sulla stessa rotta, potendosi ad esempio stabilire che qualsiasi armatore intenzionato a operare su una rotta per la quale è in vigore un contratto che impone all’incaricato del servizio pubblico di erogarlo per tutta la durata dell’anno debba parimenti operare durante tutto l’anno.

Il regime speciale di conformazione delle attività può includere anche meccanismi di finanziamento incrociato, funzionali allo scopo di permettere all’operatore incaricato della missione di servizio pubblico di praticare prezzi accessibili sull’intero ambito assegnato, compensando il maggior costo del servizio reso nelle aree remote e poco popolate con i più bassi costi delle stesse prestazioni rese nelle aree più densamente popolate.

Qualora le predette misure conformative dell’attività non siano sufficienti per evitare fenomeni di “scrematura del mercato” (c.d. “*market skimming*”), può ammettersi, secondo la generale previsione di cui all’art. 106 del TFUE, la possibilità di riconoscere diritti di esclusiva in favore di un determinato operatore, laddove tale riconoscimento costituisca l’unico strumento adeguato

per soddisfare le esigenze essenziali di trasporto, abbia durata limitata e avvenga sulla base di una procedura di aggiudicazione aperta, equa e non discriminatoria in tutta l'Unione.

Sentenza 24 novembre 2025, n. 1889

Appalti – contributo Anac – condizione per l'ammissione delle offerte – soccorso istruttorio.

Il pagamento del contributo obbligatorio Anac - cui la Corte costituzionale, con sentenza n. 256/2007, ha riconosciuto natura di entrata tributaria statale - ha la funzione di assicurare l'autonomia finanziaria e l'indipendenza dell'Autorità nazionale anticorruzione; lo stesso, pertanto, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara in senso stretto, ma una semplice "condizione" per l'ammissione delle offerte, come testualmente enunciato nell'art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005.

Il pagamento del contributo, allora, può avvenire anche in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione ad una gara, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio che, per come oggi delineato dall'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, mira a contemperare le esigenze di massima partecipazione alle procedure concorrenziali (nonostante la presenza di irregolarità formali) e del raggiungimento del risultato (consistente nell'affidamento dell'appalto necessario alla soddisfazione delle esigenze pubbliche), con quelle, opposte, di tutela della parità di trattamento tra gli operatori economici che partecipano alla gara e di autoresponsabilità.

Solo nel caso in cui tale adempimento non avvenga entro il termine assegnato, deve essere disposta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

Sentenza 24 novembre 2025, n. 1890

Contratti pubblici – codice del processo amministrativo – giurisdizione esclusiva – procedure di affidamento – aggiudicazione

Con riguardo all'estensione dell'ambito della giurisdizione esclusiva nelle materie di cui all'art. 133, co. 1, lett. e), cod. proc. amm., la locuzione “*procedure di affidamento*” (di pubblici lavori, servizi e forniture) induce a considerare i confini della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia *de qua* come più estesi di quanto sarebbe se la disposizione facesse riferimento alla sola aggiudicazione: infatti, la nozione di “affidamento” si distingue da quella di “aggiudicazione” giacché, mentre il secondo termine si riferisce al provvedimento conclusivo della procedura di scelta del contraente, l'affidamento comprende attività successive, prodromiche alla stipulazione del contratto; vi è un lasso di tempo, fra aggiudicazione e stipula del contratto, che rende non indifferente la scelta del termine da parte del legislatore ai fini della individuazione dell'oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non potendosi considerare una casualità il riferimento non all'aggiudicazione, ma alla diversa nozione di affidamento, che, distinguendosi dalla prima, comprende anche la fase successiva, purché precedente alla stipula del contratto, e ciò anche alla luce della considerazione che, nella fase che intercorre fra aggiudicazione e stipula del contratto, l'amministrazione fa uso degli stessi poteri pubblicistici che ha esercitato nel corso della gara, con l'unica differenza che l'aggiudicatario (e potenziale affidatario) è già stato individuato.

Sentenza 28 novembre 2025, n. 1925

Beni culturali – danneggiamento – ripristino e sanzione pecuniaria.

L'art. 160, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”.

Il comma 4 stabilisce che “Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta e alla diminuzione di valore subita dalla cosa”.

La sanzione pecuniaria prevista da quest'ultima disposizione non ha una funzione strettamente repressiva, ma sostanzialmente ripristinatoria, come si

desume dal fatto che la stessa viene irrogata – in via alternativa e residuale – quando non sia possibile la materiale reintegrazione dello stato originario del bene culturale e dal fatto che essa debba essere commisurata all'entità del pregiudizio arrecato o al vantaggio illecitamente perseguito dal responsabile.

Sentenza 2 dicembre 2025, n. 1948

Pubblico impiego – risarcimento del danno – detrazione somme erogate a titolo indennitario.

Dalle somme spettanti a titolo risarcitorio devono essere detratti gli importi percepiti dal pubblico dipendente appartenente all'Esercito italiano a titolo di equo indennizzo, di assegno vitalizio, di speciale assegno vitalizio, di speciale elargizione e di pensione di privilegio, determinandosi, altrimenti, un ingiustificato arricchimento del soggetto danneggiato.

Le somme suddette, dunque, vanno considerate complessivamente, poiché sono accomunate dall'identica funzione di reintegrare il danneggiato nella sua sfera giuridica antecedente alla lesione subita per effetto dell'altrui fatto ingiusto; la funzione compensativa tipica della responsabilità civile verrebbe snaturata se gli indennizzi ottenuti in ragione del medesimo fatto non venissero considerati, in favore di una concezione punitiva nei confronti del danneggiante estranea all'istituto.

Sentenza 2 dicembre 2025, n. 1949

Pubblico impiego – ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. – presupposti.

La percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c..

In tali ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente

nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente.

Il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che rassicuri un'esistenza libera e dignitosa.

Sentenza 11 dicembre 2025, n. 1993

Concessioni di pubblici servizi – controversie attinenti all'esecuzione e all'adempimento – giurisdizione del giudice ordinario.

A fronte di controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario si estende a tutte le questioni inerenti all'esecuzione e all'adempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'amministrazione concedente, pur nella fase esecutiva del rapporto, si trovi a esercitare poteri autoritativi.

Il superamento dell'indirizzo tradizionale, che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del G.A. anche le controversie inerenti all'esecuzione della concessione, risponde a ragioni di simmetria rispetto alla materia dei contratti pubblici, nella quale è pacifico che la stipulazione del contratto rappresenti lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva spettante al giudice amministrativo e quella del giudice ordinario che investe l'esecuzione del rapporto; nonché sul principio, di derivazione costituzionale, secondo cui per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia ad una determinata materia, ma occorre che la lite abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri.

Sentenza 19 dicembre 2025, n. 2078

Processo amministrativo – Provvedimento impugnato – Rimozione in autotutela – Sopravvenuta carenza di interesse – Estensione

La rimozione in autotutela del provvedimento impugnato comporta il venir meno dell'interesse processuale sotteso non soltanto alla domanda di annullamento, ma anche alle domande accessorie contestualmente proposte, incluse quelle di risarcimento del danno asseritamente prodotto dallo stesso provvedimento impugnato e di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, rispetto alle quali l'interesse residuo della parte ricorrente richiede di essere verificato alla luce dei comportamenti e dei provvedimenti successivamente adottati dall'amministrazione.

Sezione Seconda

A cura dei Consiglieri Alessandro Cacciari (Presidente),
Andrea Vitucci, Katuscia Papi e Marcello Faviere

Sentenza 16 gennaio 2025, n. 35; Sentenza 16 gennaio 2025, n. 57

Misure di salvaguardia pianificazione urbanistica – SCIA commerciale - Inapplicabilità

L'art. 103, comma 2, L.R. 65/2014, che dispone l'inammissibilità degli interventi oggetto di SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del piano strutturale adottato e con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati, deve ritenersi applicabile esclusivamente alla SCIA edilizia e non a quella commerciale, e ha ad oggetto soltanto interventi di carattere edilizio, che comportino cioè una trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi i quali, pertanto, vengono interdetti nel periodo in cui la pianificazione vigente si intende superata e quella nuova è ancora in fase di perfezionamento, potendone pregiudicare la successiva attuazione.

Sentenza 20 gennaio 2025, n. 92

Consorzio stabile – Rilevanza del requisito tecnico di ammissione alla gara di appalto per il consorzio e per la consorziata esecutrice – Ammissibilità

Laddove la legge di gara richiede, ai fini della qualificazione delle imprese, l'avvenuta esecuzione del servizio indicato, deve ritenersi che l'operatore economico effettivo precedente gestore del medesimo che lo ha eseguito sia pienamente legittimato a partecipare, pur se l'assegnazione sia stata effettuata a favore del consorzio nel quale esso era consorziato. Tale circostanza non è

idonea a smentire o rendere privo di rilevanza il dato fattuale sopra indicato, consistente nell'avvenuta effettiva gestione del servizio da parte dell'impresa consorziata. Se pure il servizio posto in essere dalla consorziata risulta qualificante per il consorzio, il quale può avvalersene in eventuali future gare, tanto non esclude che lo stesso requisito possa contemporaneamente maturare anche in capo alla consorziata che ha effettivamente e materialmente erogato il servizio.

Sentenza 20 gennaio 2025, n. 93

Servizi museali – Presupposti per l'esternalizzazione – Appalto e concessione

Se pure l'art. 43 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, al comma 4, lettera 1', stabilisce che: «4. il direttore di istituti o luoghi di cui al comma 1, che siano uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 33, comma 3 [...] svolge le seguenti funzioni: [...] 1) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice», ciò non implica che sia inibito al direttore dei musei l'esternalizzazione delle attività di valorizzazione del proprio sito in assenza delle linee guida preventivamente adottate dal Direttore generale Musei. Tale interpretazione, in piena contraddizione con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, finirebbe infatti con l'attribuire al Direttore generale musei un sostanziale potere di veto rispetto ad attività di ordinaria gestione dei siti museali, quali sono quelle di valorizzazione dei luoghi di cultura e della connessa gestione dei servizi a ciò strumentali, anche mediante esternalizzazione. La corretta ricostruzione ermeneutica della riportata disposizione deve invece andare nel senso di prevedere l'assoggettamento del direttore museale alle linee guida del direttore generale, ove quest'ultimo abbia adottato tali atti di indirizzo; in caso contrario, il direttore del museo potrà comunque disporre l'esternalizzazione sulla base dei principi ricavabili dall'ordinamento e, segnatamente, in virtù degli artt. 115 e 117 D. Lgs. 42/2004.

Sentenza 3 marzo 2025, n. 330

Segnalazione nel Sistema Shengen a carico del cittadino extracomunitario – Automatica efficacia ostativa all'emersione dal lavoro nero – Esclusione – Necessario accertamento delle concrete ragioni poste a fondamento dell'iscrizione

Poiché in base all'art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861 la segnalazione nel SIS può essere effettuata per fatti presupposti molto diversi tra loro (dal precedente penale, alla semplice violazione delle regole d'ingresso nel Paese segnalante), deve ritenersi che l'iscrizione Schengen non abbia efficacia ostativa automatica all'emersione dello straniero, dovendo l'amministrazione acquisire le necessarie informazioni ai fini della valutazione della condotta concreta collegata alla segnalazione medesima e delle ragioni che l'hanno determinata, al fine di verificare se dalla stessa sia desumibile che lo straniero interessato costituisca un rischio effettivo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sentenza 21 maggio 2025, n. 910

Contratti gratuiti – Assoggettamento al D. Lgs. 36/2023 – Esclusione – Condizioni

Laddove un'impresa estrattrice di marmo si sia obbligata ad eseguire progetti di pubblica utilità su aree di proprietà comunale (e dunque alla realizzazione di opere pubbliche), con oneri interamente a proprio carico senza che gravi sull'Amministrazione alcuna obbligazione corrispettiva, deve ritenersi che alla fattispecie sia applicabile l'art. 56 D. Lgs. 36/2023 che esclude l'applicazione delle norme di evidenza pubblica, previste dal Codice dei Contratti Pubblici, per le opere da eseguire da parte del privato che abbia stipulato una convenzione con la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un'opera pubblica a propria totale cura e spesa.

Sentenza 3 giugno 2025, n. 974

Appalti pubblici – giurisdizione esclusiva – revoca per sopravvenienze – esclusione responsabilità e indennizzo.

In materia di affidamento di contratti pubblici (artt. 7, 30 e 133 c.p.a.) il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva sulle azioni risarcitorie e sulla responsabilità precontrattuale, anche per comportamenti mediati dall'esercizio del potere.

Il danno da mancata aggiudicazione presuppone l'illegittimità dell'atto lesivo e la ragionevole certezza dell'aggiudicazione (art. 124 c.p.a.), mentre la revoca fondata su sopravvenienze normative (sent. Corte cost. n. 218/2021) e su giusta causa ex art. 21-quinquies L. 241/1990 esclude la responsabilità aquiliana e l'indennizzo ai concorrenti non aggiudicatari. La ragione di tale valutazione risiede nell'assenza di affidamento tutelabile e di nesso causale, atteso che alla data della revoca la procedura era segnata da contenzioso pendente, sospensione cautelare e incertezza sull'esito, sicché non sussistono i presupposti per il risarcimento né per l'indennizzo, non trattandosi di atti ad efficacia durevole.

Sentenza 17 luglio 2025, n. 1396

Principio di precauzione in materia ambientale, con riferimento al KEU in “aggregato legato” – applicazione sproporzionata – sussistenza del vizio.

Non essendo mai stato indagato il comportamento del KEU (granulato sinterizzato derivante dal trattamento dei fanghi conciarari) negli “aggregati legati” (cioè trattato con leganti – in particolare, col cemento – per la produzione di materiali per l'edilizia), è illegittima la prescrizione del riesame dell'AIA (e della presupposta VIA postuma) con cui si impone una modifica del ciclo produttivo del KEU volta a escludere che quest'ultimo contenga forme di cromo “che facilmente evolvano in cromo esavalente” (come affermato nella prescrizione impugnata), in quanto ciò rappresenta un'applicazione sproporzionata del principio di precauzione. Non è infatti logico imporre una modifica produttiva che escluda in ogni caso le potenzialità ossidative del KEU se si è in attesa di conoscere se ed in che misura vi siano fenomeni ossidativi del KEU negli “aggregati legati”, anche quando essi siano invecchiati o frantumati (non risultando nemmeno indagata, tra le altre cose, l'idoneità di un processo

meccanico di frantumazione dell'aggregato legato a spezzare il legame chimico del cemento col KEU).

Sentenza 18 luglio 2025, n. 1404

Certificazione vini DOC – discrezionalità tecnica dell'organismo di controllo – legittimità delle misure di non conformità.

Nel sistema di controllo delle denominazioni di origine disciplinato dalla L. 238/2016 e dal DM 2.08.2018, gli organismi di certificazione autorizzati dal Ministero esercitano funzioni di pubblico interesse con discrezionalità tecnica, sicché i loro atti hanno natura provvedimento e sono sindacabili dal giudice amministrativo.

Sentenza 24 luglio 2025, n. 1421

Accoglienza richiedenti asilo – revoca per sopravvenuta capacità economica – legittimità – rimborso costi sproporzionato – annullamento parziale.

Nel sistema di accoglienza disciplinato dal D.Lgs. 142/2015, la revoca delle misure per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici (art. 23, comma 1, lett. d) è legittima se motivata dalla percezione, da parte dello straniero richiedente asilo, di redditi stabili e superiori alla soglia dell'assegno sociale, in conformità all'art. 17, par. 3, della direttiva 2013/33/UE. La revoca si configura come provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, richiedendo valutazione individuale e proporzionalità. È invece illegittima l'ingiunzione di rimborso integrale dei costi di accoglienza, ove commisurata ai meri costi convenzionali senza considerare la capacità economica del richiedente e il principio di proporzionalità (artt. 17, par. 4, e 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE).L'obbligo di rimborso dei costi deve rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente e delle finalità di integrazione, pena la disapplicazione della norma interna contrastante con la direttiva 2013/33/UE.

Sentenza del 7 ottobre 2025, n. 1599

Art. 3, D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024 – Sospensione ex lege dei nulla-osta lavorativi per cittadini extra UE – Sussistenza immediata solo per i cittadini provenienti da determinati Paesi – individuazione del termine di conclusione delle procedure di verifica.

Dall'art. 3 D.L. n. 145/2024 conv. in L. n. 187/2024, si ricava che la sospensione ex lege dei nulla-osta lavorativi già rilasciati opera nei confronti dei cittadini dei Paesi individuati con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la conseguenza evidente che, finché non interviene tale decreto (che ha proprio il compito di elencare i Paesi a rischio), la sospensione non può essere operativa, per il semplice fatto che non sono ancora individuate le aree di provenienza in relazione alle quali deve operare la sospensione. Tuttavia, lo stesso Legislatore, con disposizione anticipatoria, ha affermato che si considerano da subito a rischio Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka e tale presunzione legale vale fino al 31 dicembre 2025 (ragionevolmente perché, entro quella data, sarà stato emesso il decreto ministeriale recante l'elenco completo dei Paesi a rischio). Per tali tre Paesi è quindi immediatamente operativa la sospensione dei nulla-osta già rilasciati, la quale scatta dal momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 145/2024, cioè dall'11 ottobre 2024, e obbliga le Prefetture a effettuare i controlli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, come emerge testualmente dal fatto che la sospensione è sì immediata ma opera "fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione..." (v. cit. comma 2). Ma il cit. art. 3 non prevede un termine per le Prefetture entro il quale le stesse devono concludere le verifiche e non sembra potersi applicare, al riguardo, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 22, comma 5.01, D. Lgs. n. 286/1998, proprio perché l'art. 3 cit. è espressamente derogatorio rispetto al cit. comma 5.01 (v. art. 3, comma 1), tanto da introdurre una regola speciale e di segno diametralmente opposto a quella dell'automatico rilascio del nulla-osta dopo 60 giorni dall'istanza (che è, per l'appunto, quanto previsto dall'art. 22, comma 5.01, D. Lgs. n. 286/1998). Quindi, quanto all'individuazione del termine procedimentale ed in assenza di una specifica indicazione normativa, va data applicazione alla norma di chiusura più volte applicata in materia di procedimenti

inerenti il fenomeno migratorio di cui all'art. 2, comma 4, della L. n. 241/1990, dalla quale si ricava un termine "ordinario" di 180 giorni. Il termine di 180 giorni può quindi ritenersi applicabile anche alle procedure di verifica di cui all'art. 3, comma 2, D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024.

Sentenza 22 ottobre 2025, n. 1668

Cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale – Misure di accoglienza – Spettanza – Dies a quo – Possibile diniego per mancanza di posti disponibili - Esclusione

In applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, 1° agosto 2025, resa nella causa C-97/24, deve ritenersi che l'insussistenza di posti disponibili nelle strutture esistenti non costituisce esimente rispetto all'obbligo di garantire le condizioni materiali di assistenza in favore dei richiedenti protezione internazionale privi di mezzi di sostentamento. Il termine per la conclusione del relativo procedimento, in assenza di indicazioni in tal senso nell'ambito del D. Lgs. 142/2015 (come anche nella Direttiva) o in altre fonti normative di settore, va quantificato in centottantagioni ex art. 2, comma 4, Legge 241/1990, decorrenti dalla formulazione della domanda di protezione internazionale integrata dalla dichiarazione di indigenza del migrante (art. 14 D. Lgs. 142/2015), trascorsi i quali il mancato inserimento in struttura dello straniero integra un'ipotesi di inerzia amministrativa tutelabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. configurandosi, nella fattispecie, l'esercizio di un potere pubblicistico vincolato, nella sua finalità, all'erogazione dell'accoglienza ai migranti che abbiano formulato domanda di protezione e che siano sprovvisti di mezzi finanziari.

Sentenza del 13 novembre 2025, n. 1844

Esistenza di un titolo giuridico civilistico costituente presupposto dell'attività da autorizzare in via amministrativa – valutazione di "sufficienza" del titolo e non in termini di "pienezza".

Nel caso in cui si prospetti, sullo sfondo di un procedimento amministrativo, una controversia civilistica, quest'ultima non può fungere da scudo per l'Amministrazione per sottrarsi a quanto le compete. In proposito, vale la regola generale in virtù della quale l'Amministrazione deve effettuare una valutazione di "sufficienza" del titolo giuridico che l'istante fa valere rispetto all'attività da autorizzare, ma non di "pienezza" (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo, considerato che la salvezza dei diritti dei terzi, a fronte del rilascio del titolo autorizzatorio, implica la possibilità di tutela dei medesimi innanzi al Giudice Ordinario, il quale accerterà l'eventuale lesione del diritto soggettivo, che non interviene "per il tramite" del provvedimento amministrativo, ma per effetto dell'attività del privato, legittimata sul piano amministrativo dal provvedimento ma da questo non "coperta" sul piano civilistico (cfr. C.d.S. n. 7523/2024, § 5.3.3).

Sentenza 27 novembre 2025, n. 1924

Appalti pubblici – Inversione procedimentale – Controllo dei requisiti di ammissione su operatori economici ulteriori rispetto al primo graduato – Ammissibilità

Dall'art. 107 comma 3 D. Lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di ricorrere, nelle procedure aperte per l'affidamento dei contratti pubblici, alla cd. "inversione procedimentale", non emerge alcun vincolo, a carico della stazione appaltante, di porre in essere la verifica della documentazione amministrativa per la sola impresa prima graduata. La norma richiamata infatti si limita a stabilire che tale fase deve essere svolta dopo la valutazione delle offerte.

Sezione Terza

A cura dei Consiglieri Roberto Maria Bucchi (Presidente),
Raffaello Gisondi, Stefania Caporali, Guido Gabriele

Sentenza 22 gennaio 2025, n. 96

Contratti pubblici – principio di equivalenza – portata

Commissione di gara – valutazione delle offerte tecniche – sindacato giurisdizionale - limiti

Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, sul presupposto che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor participationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità.

Sentenza 27 gennaio 2025, n. 120

Edilizia – Silenzio assenso – fattispecie

Edilizia - attestazione e autodichiarazione sulla formazione silenzio assenso – regime giuridico – conseguenze

Azione amministrativa – buona fede – regola di validità - sussistenza

Il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso’ risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia ‘equivale’ a provvedimento di accoglimento (tale ricostruzione teorica si lascia preferire rispetto alla tesi ‘attizia’ del silenzio, che appare una *fictio* non necessaria). Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. ... [d]ai requisiti di validità – il cui difetto non impedisce il perfezionarsi della fattispecie – va distinta l’ipotesi della radicale ‘inconfigurabilità’ giuridica dell’istanza: quest’ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore.” La sussistenza dell’interesse al ricorso promosso avverso il titolo edilizio rilasciato al soggetto confinante può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel gravame; la rigorosa verifica delle condizioni dell’azione deve essere svolta sulla base degli elementi desumibili dal ricorso e alla luce delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi *ex officio*.

La possibilità di procedere alla autodichiarazione della formazione del silenzio assenso è previsto solo nella disposizione generale di cui alla legge n. 241/90, mentre nulla in tal senso è previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Detta differenza di testo si risolve in una differenza di regime giuridico, perché il legislatore non ha inteso rendere possibile, in materia edilizia, la sostituzione della attestazione con una autodichiarazione del privato, evidentemente sulla base di una precisa scelta legislativa volta ad evitare, in tale ambito materiale, l’avvio di interventi edilizi, non sempre agevolmente reversibili una volta portati a compimento, sulla mera base di una autodichiarazione del richiedente. Pertanto, in applicazione del criterio di specialità, secondo cui *lex specialis* derogat generali, in materia edilizia trova applicazione esclusivamente il disposto recato dalla disciplina di settore, in base alla quale, in mancanza del rilascio della

attestazione da parte della amministrazione, non è consentito che essa sia sostituita da una autodichiarazione del privato.

L'espressa previsione dei principi di buona fede e di leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione nell'ambito della normativa generale sul procedimento amministrativo comporta che essi rilevino non solo come regole di comportamento, la cui violazione genera responsabilità, ma anche come regole di validità, incidenti in quanto tali sulla legittimità del provvedimento amministrativo adottato in loro violazione, quale precipitato logico giuridico del principio di buona amministrazione scolpito nell'art. 97 della Costituzione.

Sentenza 15 marzo 2025, n. 478

Contratti pubblici – soccorso istruttorio – integrazione documentazione offerta tecnica ed economica – inconfigurabilità

L'art. 101, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. n. 36/2023, esclude l'operatività del soccorso istruttorio, sia nella forma integrativa che in quella postuma sanante, con riferimento alla documentazione che compone l'offerta tecnica o l'offerta economica, in conformità alla *ratio* propria dell'istituto, che intende contemperare il principio del *favor participationis* con quello di *par condicio* tra i concorrenti.

Sentenza 3 aprile 2025, n. 642

Processo amministrativo – legittimazione ad agire e interesse al ricorso – impugnazione atto regolamentare - insussistenza

L'interesse del singolo all'annullamento delle norme regolamentari generali e astratte è dunque un interesse indifferenziato, sostanzialmente omogeneo rispetto a quello che può vantare qualsiasi altro soggetto che appartenga alla "platea" dei potenziali destinatari. È solo quando il regolamento viene applicato, e un determinato soggetto viene concretamente inciso dal provvedimento applicativo, che la posizione del singolo acquista quei tratti di individualizzazione che valgono a differenziarla rispetto agli altri membri della collettività, trasformandosi in interesse legittimo. L'atto applicativo, oltre a radicare

la legittimazione al ricorso, consente di ravvisare l'attualità della lesione ai fini della valutazione dell'interesse al ricorso.

Sentenza 8 aprile 2025, n. 655

Concorsi pubblici – regolamento – disapplicazione – possibilità - condizioni

L'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 220/2001 determina un vulnus all'art. 4, comma 1, e all'art. 35 della Costituzione, come letti nel prisma dell'art. 2 della stessa Carta costituzionale, nella parte in cui tutela l'individuo "... nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità". Infatti, la preclusione all'accesso all'impiego declinata dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 220/2001 in termini assoluti, con un automatismo che non ammette valutazioni da parte dell'amministrazione volte a operare verifiche in concreto, risulta direttamente violativo del diritto al lavoro così come espressamente riconosciuto dalla Costituzione nelle richiamate disposizioni da ritenersi di immediata precettività e cogenza.

Sentenza 20 maggio 2025, n. 900

Contratti pubblici – Principio del risultato – fattispecie

Il principio del risultato non può essere utilizzato come un passepartout idoneo ad aprire, sempre e comunque, l'area della legalità ad atti e provvedimenti illegittimi; in sostanza, non può ritenersi che il legislatore abbia voluto codificare il perseguimento del risultato "ad ogni costo".

Il risultato, prima di un principio, è una disposizione di legge, che va interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici, come declinati nell'art. 12 delle preleggi, facendo, dunque, primario riferimento al senso "... fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ...". In detta prospettiva, l'art. 1 del d. lgs. n. 36/2023 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici "perseguono il risultato", costituito dalla "massima tempestività" e dal "miglior rapporto qualità prezzo", nell'intero ciclo di vita della contrattualistica pubblica (dalla fase di affidamento sino alla fase di esecuzione) "nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.". Ai sensi del comma 4 del medesimo art.

1, “il principio del risultato costituisce il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”. In detto contesto, non può predicarsi una dequotazione del principio di legalità in omaggio al perseguimento del risultato, anzi, come visto, il principio di legalità costituisce un espresso limite del principio del risultato e quest’ultimo costituisce il criterio orientativo primario dell’esercizio, pur sempre legittimo, della discrezionalità amministrativa.

Non è ammissibile un richiamo al principio del risultato come espressivo di una regola generale volta a “sanare” un esercizio illegittimo del potere amministrativo nella materia della contrattualistica pubblica, attraverso un approccio pansostanzialista che, di fatto, determina un effetto abrogans di tutte le regole formali previste. Come evidenziato da attenta dottrina, il principio in parola può veicolare nell’area della legalità sostanziale le regole non codificate di buona amministrazione, ampliando conseguentemente lo spettro del sindacato giurisdizionale ad aspetti tradizionalmente ritenuti afferenti al merito amministrativo, ma detto principio non può essere utilizzato per “sanare” l’illegittimità dell’azione amministrativa.

Sentenza 9 giugno 2025, n. 1018

Contratti pubblici - Accordi quadro nei settori ordinari - Confronto competitivo - Art. 59 D. Lgs. n. 36/2023 - Limiti

La stipula di un accordo quadro non garantisce l’affidamento delle future prestazioni, bensì predetermina il contenuto dei futuri contratti attuativi.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 l’amministrazione può ricorrere al rilancio tra gli operatori economici già parti dell’accordo quadro “*se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture*”.

Quando invece i termini dell’accordo quadro risultano già completamente definiti non è ammesso prevedere nella legge di gara la possibilità di attivare il confronto competitivo, subordinandola al ricorrere di una circostanza esterna all’accordo stesso, ossia “*qualora le condizioni del mercato manifestino situazioni*

straordinarie di oscillazione delle quotazioni economiche dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro”.

Il principio di autonomia contrattuale delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 8 del codice dei contratti pubblici non può infatti spingersi sino ad introdurre tipologie contrattuali in violazione della legge.

Sentenza 21 ottobre 2025, n. 1647

Contratti pubblici – soccorso istruttorio - condizioni

il legislatore abbia operato a monte il bilanciamento dei contrapposti interessi, potenzialmente in conflitto, del favor participationis e della par condicio tra i concorrenti, consentendo sempre il soccorso istruttorio nei casi di riscontro di carenze della documentazione amministrativa (anche essenziale) richiesta ai fini dell'utile partecipazione alla procedura evidenziale ed escludendone l'applicazione (rectius, limitandola alle figure del soccorso di chiarimenti e della rettifica) con riferimento alla documentazione afferente all'offerta tecnica ed economica. Va peraltro riconosciuta una forza espansiva all'istituto, a cui consegue la necessità di interpretare la disposizione che lo prevede e regola secondo canoni teleologicamente orientati al perseguimento del miglior risultato e della celere definizione delle procedure di affidamento, pur sempre nel rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa. Tuttavia, deve anche rilevarsi che, una volta ammesso a soccorso istruttorio, “L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.” (art. 101, comma 2, d. lgs n. 36/2023).

Sentenza 4 dicembre 2025, n. 1962

Beni culturali - Dichiarazione di interesse culturale - Procedimento - Interesse qualificato

E' illegittima la dichiarazione di interesse culturale adottata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004 quando il bene oggetto di vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi elencate dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004, né sotto il profilo soggettivo, difettando la natura pubblica dell'ente proprietario

(trattandosi di una società privata a scopo di lucro), né sotto il profilo oggettivo, difettando il requisito della originarietà del bene culturale, non ricorrendo i presupposti per essere inquadrato tra i beni pubblici “per natura”.

In tali casi l'amministrazione deve dunque procedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 3 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004, dovendo valutare la sussistenza di un interesse qualificato perché “*particolarmente importante*” (articolo, 10, comma 3, lett. a, b e d) o “*eccezionale*” (articolo 10, comma 3, lett. c, d-bis, e).

Sentenza 4 dicembre 2025, n. 2012

Procedimento amministrativo - Nulla osta - Aree protette - Irrevocabilità dell'atto - Difetto dei presupposti

Non è revocabile ai sensi dell'art. 21-*quinquies* L. n. 241/1990 il nulla osta reso dall'ente cui è demandata la verifica di compatibilità dell'intervento con gli interessi naturalistico-ambientali alla cui tutela è funzionale l'istituzione dell'area protetta difettando il presupposto dell'atto a efficacia durevole, suscettibile di ritiro.

La sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale non integra il presupposto della sopravvenienza di motivi di pubblico interesse o del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che abilita l'ente preposto alla tutela degli interessi naturalistico-ambientali alla cui salvaguardia è funzionale l'istituzione dell'area protetta a revocare il nulla osta reso per l'esecuzione dell'opera, dovendosi rimarcare l'autonomia della valutazione compiuta da tale ente rispetto a quella compiuta dall'autorità paesaggistica.

Sentenza 19 dicembre 2025, n. 2079

Contratti pubblici - Clausola RdA - Farmaci aggiudicati - Irragionevolezza

E' irragionevole la clausola del bando con la quale l'amministrazione - al solo fine di compiere un monitoraggio della spesa pubblica - assoggetti al meccanismo della richiesta di acquisto (RdA) un farmaco che è già stato oggetto di aggiudicazione, che è stato classificato da AIFA nella categoria H (quindi, tra i farmaci rimborsabili dal SSN per le terapie) e che è stato già commercializzato, nonché, addirittura, che è stato già oggetto di regolari forniture.

Tale scelta si traduce in un'irrazionale limitazione all'acquisto del medicinale da parte delle strutture competenti che non trova giustificazione in nessuna finalità terapeutica e che rischia di pregiudicare sia l'immediatezza della fruizione da parte dei pazienti a causa della necessità della validazione regionale, sia la concorrenza rispetto ad altri farmaci già nella disponibilità delle aziende.

Sezione Quarta

A cura dei Consiglieri Riccardo Giani (Presidente),
Luigi Viola, Giovanni Ricchiuto e Nicola Fenicia

Sentenza 20 gennaio 2025, n. 81

Investimenti del concessionario di aree portuali – programma di attività ex art. 18, c. 6, L. 84/1994 – procedura bifasica – misura dell’abbattimento del canone - parametri

Per essere scomputabili, gli investimenti del concessionario di area portuale debbono essere rispondenti alle tipologie di cui al piano delle attività contemplato dall’art. 18, c. 6, L. 84/1994, approvato dall’Autorità portuale competente. La misura dello scomputo del canone è individuata a consuntivo sulla base di una decurtazione tesa a considerare lo scostamento percentuale tra gli obiettivi contenuti nel piano e le effettive performance realizzate con riguardo a tre parametri: il traffico, l’occupazione e il valore degli investimenti.

Sentenza 20 gennaio 2025, n. 82

Investimenti del concessionario di aree portuali – alienazione di mezzi produttivi – abbattimento del canone – decurtazione dello scomputo – decorso della prescrizione ex 2935 c.c. – principio della buona fede nei rapporti con la P.A.

È legittima la decurtazione da parte dell’Autorità portuale delle somme ammesse a scomputo del canone in misura pari ai ricavi ottenuti dall’alienazione di mezzi operativi obsoleti, già oggetto di scomputo in annualità precedenti. In ossequio al disposto dell’art. 2935 c.c. e del principio di buona fede, la prescrizione del diritto allo scomputo (o alla restituzione delle somme scomputate) non decorre

dall'alienazione o dalla demolizione di tali mezzi, ma dal giorno in cui la P.A. ne ha avuto notizia.

Sentenza 5 febbraio 2025, n. 224

Art 50, c.5, D.lgs. 267/2000 – ordinanza contingibile e urgente – presupposti – natura residuale - non reiterabilità – istruttoria e motivazione del provvedimento - proporzionalità

I presupposti per l'adozione di un'ordinanza ex art. 50, c.5, D.lgs. 267/2000 si rinvencono nella sussistenza di un pericolo eccezionale (nel caso di specie alla pubblica incolumità), imprevedibile e non permanente, imminente e irreparabile, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dell'ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da congrua motivazione. In particolare, l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente e in assenza dei presupposti sopra citati, non è esercitabile in luogo del potere regolamentare proprio del Comune in materia di disciplina degli orari di vendita degli esercizi commerciali.

Sentenza 20 febbraio 2025, n. 283

Art. 89 bis del D.lgs. n. 159 del 2011 – Interdittiva antimafia – giudizio statico - art. 34-bis D.lgs. n. 159 del 2011 – controllo giudiziario – giudizio dinamico - rapporto – obbligo motivazionale specifico – misure di prevenzione collaborativa – art. 94-bis D.lgs. n. 159 del 2011

Non sussiste automatismo tra le valutazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza ex art. 34-bis e quelle svolte dalla Prefettura ex art. 89 bis D.lgs. n. 159 del 2011. Il giudizio del Prefetto è “statico”, mentre il giudice penale effettua una valutazione “dinamica” sulle capacità dell'impresa di emendarsi. Ai fini del giudizio amministrativo sull'interdittiva sono irrilevanti sia la prognosi operata ai fini dell'ammissione al beneficio che l'eventuale esito favorevole del controllo, quando esso costituisce un post factum rispetto all'interdittiva. Diversamente, nell'adozione di misure successive, il Prefetto non può ignorare una pronuncia

giurisdizionale che ha accertato l'assenza di un pericolo di condizionamento, ivi imponendosi un obbligo motivazionale specifico sia in caso di mancata adozione di una informativa liberatoria che di non ammissione alle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del d.lgs. n. 159 del 2011.

Sentenza 20 febbraio 2025, n. 279

Piano regolatore - opere di regimazione idrauliche - esecuzione e collaudo

Qualora l'attuazione del Piano regolatore portuale sia subordinata alla realizzazione e al collaudo delle opere di regimazione idrauliche da parte del Comune, o del soggetto concessionario privato o pubblico-privato, non è possibile procedere all'affidamento dei lavori per le opere portuali in assenza di un previo riscontro in merito a detta realizzazione e a detto collaudo, che assumono quindi una chiara "efficacia condizionante" dell'intera procedura concessoria.

Sentenza 20 febbraio 2025, n. 281

Concorsi universitari - valutazione dell'attività scientifica - autonomia delle pubblicazioni – onere motivazionale rafforzato

In tema di apprezzamento della produzione scientifica dei candidati nei concorsi universitari, occorre valutare con rigore l'autonomia delle singole opere pubblicate ai fini dell'attribuzione di un maggiore punteggio e nel rispetto del principio di parità dei partecipanti alla procedura concorsuale. I contributi scientifici, per essere considerati singolarmente e risultare assegnatari di uno specifico punteggio devono essere caratterizzati da una loro autosufficienza, idonea a dimostrare il venire in essere di un'unità minima pubblicabile. In assenza di detti presupposti si è ritenuto che singoli commenti, riferiti a specifici articoli del codice del processo amministrativo, non avrebbero potuto essere considerati singolarmente ai fini dell'attribuzione di un punteggio differenziato, essendo inseriti e pubblicati in un unico "Commentario breve" al Codice del processo amministrativo.

Sentenza 13 marzo 2025, n. 514

Diniego rilascio porto d'armi per fucile uso caccia – vincoli e discrezionalità dell'azione amministrativa – obbligo di motivazione e necessità di non contraddizione rispetto al precedente provvedimento che consentiva la detenzione di Armi.

Nel rapporto tra la licenza di porto d'armi e il provvedimento che autorizza la detenzione (l'uno di competenza del Questore e l'altro del Prefetto), pur essendosi in presenza di provvedimenti che rispondono a differenti esigenze e che fanno riferimento a diverse valutazioni, deve ritenersi esistente il difetto di istruttoria tutte le volte che il Questore pone a fondamento del diniego dell'istanza di rilascio del porto d'armi una motivazione che, non solo non considera le circostanze sopravvenute dedotte dall'istante (nel caso di specie una sentenza di riforma di una precedente condanna), ma contraddice espressamente un precedente giudizio di "affidabilità" da parte del Prefetto che, sulla base degli stessi elementi sopravvenuti, aveva consentito al ricorrente di detenere le armi presso la propria abitazione.

Sentenza 29 marzo 2025, n. 567

Valutazione dell'attività didattica e scientifica – principio di equi-ordinazione – criteri di valutazione differenziati – rilevanza dei criteri di valutazione

Nei concorsi universitari risulta compatibile con il principio di equi-ordinazione della valutazione dell'attività didattica e dell'attività scientifica la previsione di criteri separati di giudizio dell'attività scientifica e delle pubblicazioni, poiché relativi a diverse aree di valutazione caratterizzate da criteri applicativi tradizionalmente differenziati. Inoltre, il mero numero dei criteri di valutazione utilizzati non costituisce un indice indefettibile del differente peso della valutazione dell'attività scientifica rispetto a quella didattica.

Sentenza 14 aprile 2025, n. 691

Concessioni demaniali marittime – legittimazione e interesse all’azione – criterio dello “stabile collegamento” – non applicazione

Non sussiste alcuno stabile collegamento nel caso di proprietari di immobili ubicati in prossimità del bene demaniale oggetto di concessione, quando il ricorso è teso a censurare un pregiudizio comune alla collettività, anziché una lesione della loro posizione giuridica differenziata. La maggiore o minore vicinanza o facilità di ingresso ad una spiaggia non integrano una posizione giuridica differenziata rispetto al quisque de populo. In tal caso difetta il requisito della legittimazione, non potendosi interpretare il requisito in parola in termini di “facilità statistica” di accesso alla spiaggia.

Sentenza 16 aprile 2025, n. 705

Tutela dei lavoratori – costi della manodopera – violazione ed esclusione-erroneità nella verifica delle anomalie.

Il D.lgs. n. 36/2023 prevede una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, mediante una puntuale disciplina dei costi della manodopera. In particolare dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, oltre all’art. 108 comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023, si ricava il principio in base al quale prevede l’obbligo che tutti i costi relativi alla manodopera siano inseriti, a pena di esclusione, nell’offerta economica, comprese le ore aggiuntive proposte nell’ambito dell’offerta tecnica.

L’inserimento di ore di manodopera aggiuntiva nell’ambito delle spese generali (anziché nell’offerta economica) si traduce in un’alterazione dei costi della manodopera e quindi, un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che ha l’effetto di incidere sulle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti.

Sentenza 21 maggio 2025, n. 909

Regolamento (UE) n. 952/2013 - Art. 170, c. 2 D. Lgs. 36 del 2023 – principio di reciprocità – percentuale di prodotti originari di Paesi terzi – comply or explain

L'art. 170, c. 2, D. Lgs. 36/2023 istituisce un sistema di preferenza per i prodotti comunitari fissando un complesso di regole atto a garantire il rispetto delle condizioni di reciprocità degli operatori economici europei nel mercato pubblico di Paesi terzi. Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante decida di rifiutare l'offerta composta per la maggior parte da prodotti di Paesi terzi, non si richiede alcuna motivazione (ulteriore rispetto a quella legata al fatto che i beni offerti vengano prodotti per più del 50% in un Paese terzo che non assicura condizioni di reciprocità con l'Unione europea). Viceversa, qualora l'ente aggiudicatore decida di ammettere un'offerta composta per la maggior parte da prodotti di Paesi terzi, dovrà motivare debitamente la scelta, trasmettendo all'ANAC la relativa documentazione (c.d. principio del *comply or explain*).

Sentenza 17 giugno 2025, n. 1074

Concessione demaniale - piano industriale - differenziazione dei criteri di affidamento – opere di riqualificazione

Nella procedura per l'affidamento di una concessione, è legittima la predisposizione di differenti criteri in relazione ai singoli lotti, considerata la diversità di funzione che ciascuno è destinato a realizzare. Inoltre, la previsione nell'offerta di interventi di ristrutturazione, demolizione e sostituzione di opere è positivamente apprezzabile dal concedente, qualora conforme agli obiettivi di riqualificazione dell'area, così come delineati nel piano industriale.

Sentenza 17 giugno 2025, n. 1075

Porto di Livorno - Piano industriale - funzione industriale - attività cantieristica navale - compatibilità con il Piano regolatore portuale

L'attività cantieristica navale compresa, in base al Piano regolatore portuale, nella funzione industriale I-A1 riguarda l'attività cantieristica c.d. "maggiore", relativa alle opere di manutenzione su navi e yacht di lusso. Essa si distingue dall'attività cantieristica "minore", riconducibile alla funzione industriale I-A2, relativa alla manutenzione e riparazione di nautica da diporto. Per nave, dunque, si intende un'imbarcazione di qualunque natura (militare, commerciale ed anche da

diporto, cioè i c.d. mega-yacht) di lunghezza superiore ai 24 metri. Pertanto, l'attuazione del Piano industriale relativo a yacht di alta gamma di lunghezza superiore a 24 metri è conforme alla destinazione I-A1.

Sentenza 27 giugno 2025, n. 1212

Diritto di accesso - limiti legali - tutela degli interessi giuridici - valutazione prodromica di funzionalità

In tema di diritto di accesso ex art. 24, cc. 6 e 7, L. 241/90, l'accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito, non solo in presenza di manifeste ragioni difensive in pendenza di un giudizio già instaurato, ma anche quando tale accesso è funzionale al ricorrente al fine di valutare l'opportunità di instaurare un nuovo contenzioso. Pertanto, il collegamento fra l'accesso documentale e la necessità di difendere e tutelare i propri interessi giuridici, deve essere interpretato in senso ampio e in astratto, potendo essere la documentazione richiesta semplice mezzo utile per la tutela dei propri interessi.

L'interesse diretto e attuale del genitore a conoscere l'andamento del corso universitario della figlia può essere soddisfatto con la conoscenza dell'effettiva iscrizione della stessa all'università, del dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date, e dell'eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo, se conseguito; esula dall'interesse specifico fatto valere la conoscenza delle votazioni riportate nei singoli esami, elemento sul quale si deve ritenere prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata.

Sentenza 6 ottobre 2025, n. 1583

Concessione demaniale marittima – Porto di Livorno - Piano regolatore portuale - piano industriale - attività cantieristica - funzione industriale

L'attività cantieristica compresa nella funzione industriale IA-1 è relativa alla costruzione, allestimento e riparazione di navi e yacht di lusso di lunghezza compresa fra i 30 e gli 80 metri e si distingue dalla funzione IA-2 riguardante la nautica di diporto. Pertanto, la previsione operata dal piano industriale, concernente lo svolgimento delle attività cantieristiche ricomprese nella

funzione industriale IA-1, appare conforme rispetto alle previsioni del Piano regolatore portuale, che prevede lo svolgimento di attività cantieristica navale.

Sentenza 6 ottobre 2025 n. 1584

Art. 11 d.lgs. n. 36 del 2023 – applicazione CCNL diverso da quello indicato nel bando – dichiarazione di equivalenza delle tutele – verifica dell'equivalenza

Nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, l'impresa è libera di applicare le condizioni contrattuali preferite, senza essere tenuta ad adottare il CCNL scelto dalla stazione appaltante. Tuttavia, in tal caso, è obbligata a dimostrare che le tutele fornite sono equivalenti, così assoggettandosi ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura. Le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico, ovvero per la concessione di un pubblico servizio non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato quale riferimento dalla stazione appaltante.

Sentenza 21 ottobre 2025, n. 1652

Prova di resistenza - interesse ad agire - modifica della graduatoria - accertamento in concreto - attività d'insegnamento

Ai fini del superamento della prova di resistenza, le censure devono essere tali da determinare, in caso di loro accoglimento, una modifica sostanziale della graduatoria. Tale riscontro non può in ogni caso prescindere da un esame nel merito dei singoli motivi, al fine di distinguere quelli fondati da quelli non fondati e quindi valutare la sussistenza o meno dell'interesse ad agire. Infine, per quanto concerne gli incarichi di docenza, appaiono valutabili in sede di concorso anche quelli di durata inferiore a un anno, dovendosi peraltro respingere una nozione ontologica di attività d'insegnamento limitata ai soli corsi annuali.

Sentenza 19 novembre 2025, n. 1878

Concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative – art. 12 Dir. 2006/123/CE – Diniego istanza ex Art 37 R.D. 327/1942 e Art 18 D.P.R. 328/1952 – imparzialità – massima partecipazione – non discriminazione – parità di trattamento – L. 118/2022 art. 4 c.9

La procedura di cui agli art. 37 cod. nav. e 18 reg.es. cod. nav. non assicura le adeguate condizioni di pubblicità. Laddove la concessione abbia una rilevanza che trascende il mero ambito locale, o assuma interesse transfrontaliero, essa deve essere pubblicizzata a livello regionale, ovvero nazionale ed europeo. I requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento sono assicurati solo dall'indizione di una procedura ad evidenza pubblica. I Comuni debbono provvedere tempestivamente alla pubblicazione dei bandi senza necessità di attendere l'adozione del decreto ministeriale contenente i parametri per il calcolo degli indennizzi spettanti al concessionario uscente (art 4, c. 9, L. 118/2022).

Sentenza 27 novembre 2025, n. 1980

Difetto d'istruttoria e di motivazione – ambito dell'istruttoria – elementi dell'istruttoria – percorso motivazionale logico deduttivo

Nell'ambito di un procedimento scaturito da un'istanza diretta ad ottenere l'accertamento della perimetrazione di un'area già in concessione demaniale, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare di aver effettuato gli approfondimenti necessari, senza esplicitare l'attività istruttoria effettivamente compiuta. Specie laddove la parte istante abbia fornito degli elementi a supporto idonei a rilevare l'esistenza di successivi mutamenti del perimetro della concessione, l'onere di istruttoria e di motivazione al quale è tenuto l'Amministrazione, non può che impegnare quest'ultima a fornire un riscontro alle argomentazioni proposte, evidenziando le ragioni e il percorso logico deduttivo che hanno determinato il non accoglimento dell'istanza presentata.

Sentenze 2 dicembre 2025, n. 1945 e 5 dicembre 2025, n. 1978

Dir. n. 2006/123/CE – applicabilità – rinnovo o proroga successiva alla Dir. n. 2006/123/CE

La CGUE con l'ordinanza del 4 giugno 2025 (resa nella causa C-464/24, Balneari Rimini) ha precisato che l'articolo 44 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo. Dal rinnovo della concessione demaniale marittima deriva un rapporto di durata, cosicché vale per esso il principio secondo cui la sopravvenienza normativa incide sulle situazioni giuridiche durevoli per la parte di esse non coperta da un giudicato di tenore contrario, ossia per la parte del rapporto che si svolge successivamente al giudicato stesso, ovvero per la parte successiva all'intervento dello *ius superveniens*.

Sentenza 02 dicembre 2025, n. 1934

Scelta del concessionario – formazione del vincolo contrattuale – difetto di giurisdizione del G.A.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi, viene meno in quelle ipotesi in cui la materia del contendere si concentra su profili e pretese di natura patrimoniale, relative esclusivamente all'attuazione del rapporto contrattuale o concessorio, senza che venga in gioco l'esercizio di poteri riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni pubblicistiche dell'Amministrazione. Nella fase contrattuale, conseguente a quella pubblicistica di affidamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e resta disciplinata dal codice civile, oltre che dal codice dei contratti pubblici.

Sentenza 23 dicembre 2025, n. 2116

Diniego rilascio porto d'armi – vincoli e discrezionalità dell'azione amministrativa – principio di legalità – nesso tra comportamento e pericolo di abuso delle armi.

Nell'esercizio del potere di rilascio e revoca dei titoli di polizia inerenti la disponibilità e l'uso delle armi, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità in punto valutazione della sussistenza o venir meno dei presupposti legittimanti. L'esercizio di tale discrezionalità deve essere conformato al rigoroso rispetto del principio di legalità. La presunta commissione di una condotta di bancarotta fraudolenta, da parte di un soggetto incensurato e immune da qualsivoglia altro pregiudizio, non è di per sé indice di un'attitudine antisociale e indizio del pericolo di abuso delle armi.

DATI STATISTICI ANNO 2025
TAVOLE E GRAFICI

Tav. 1 – ORGANIGRAMMA

Tav. 2 – RICORSI PERVENUTI E DEFINITI NELL'ANNO 2025

Tav. 3 – RIEPILOGO ATTIVITA' GIURISDIZIONALE 2025

Tav. 4 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA'
GIURISDIZIONALE dal 2015 al 2025


Tav. 5 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI PENDENTI
dal 2015 al 2025

Tav. 6 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI PERVENUTI
dal 2015 al 2025

Tav. 7 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI DEFINITI
dal 2015 al 2025

Tav. 8 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI PENDENTI
al 31/12/2025 per classificazione

ORGANIGRAMMA T.A.R. TOSCANA AL 1° febbraio 2026




Dotazione di fatto: 16 magistrati e 23 personale amministrativo

Dotazione di diritto: 20 magistrati e 32 personale amministrativo


Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana



Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale
Anno 2025

Ricorsi definiti																					
Ricorsi pendenti al 31/12/2024	3942	Ricorsi pervenuti	3846	Ricorsi doppiati e annullati su istanza di parte	30	Ricorsi pervenuti	3816	con sentenza	2091	con sentenza breve	119	con decreti decisori	350	con altri provvedimenti	26	Totale ricorsi definiti	2586	Ricorsi pendenti al 31/12/2025	5193	Abbattimento accumulato arretrato	31,74%




Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale

Attività 2015 / 2025

Anno di attività	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricorsi pervenuti	2087	1779	1722	1769	1671	1376	1692	1700	1532	2252	3846
Ricorsi definiti	2565	2654	2295	2157	2165	2302	2123	1919	1536	1855	2586
Ricorsi pendenti	6562	5751	6139	5684	5174	4259	3818	3585	3581	3942	5193



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale - ricorsi pendenti

Attività 2015 / 2025

Anno di attività	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricorsi pendenti	6562	5751	6139	5684	5174	4259	3818	3585	3581	3942	5193




Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale - ricorsi pervenuti

Attività 2015 / 2025

Anno di attività	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricorsi pervenuti	2087	1779	1722	1769	1671	1376	1692	1700	1532	2252	3846



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale - ricorsi definiti
Attività 2015 / 2025

Anno di attività	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricorsi definiti	2565	2654	2295	2157	2165	2302	2123	1901	1536	1855	2586



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



-15 10 35 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 710 735 760 785 810 835 860 885 910 935 960 985 1010 1035 1060 1085 1110 1135 1160 1185 1210 1235 1260 1285 1310 1335 1360 1385 1410 1435 1460 1485 1510 1535 1560 1585 1610

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Ricorsi pendenti al 31/12/2025 per classificazione

515 10 35 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 710 735 760 785 810 835 860 885 910 935 960 985 1010 1035 1060 1085 1110 1135 1160 1185 1210 1235 1260 1285 1310 1335 1360 1385 1410 1435 1460 1485 1510 1535 1560 1585 1610

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale

ENTI PUBBLICI	6
BENI CULTURALI	6
COMUNE E PROVINCIA	5
ANIMALI	5
VITTIME DEL DOVERE	4
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRAMITE IN EDILIZIA)	4
SFETTACCIO	3
MEDICINALI	3
MAGISTRATI ORDINARI	3
DEMANIO STATALE, REGIONALE	3
USI CIVICI	2
REVISIONE PREZZI	2
PROVINCE	2
ENERGIA ELETTRICA	2
ELEZIONI	2
CONSORZI E COOPERATIVE	2
CIMITERI	2
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	2
AGRICOLTURA E FORESTE	2
AEROPORTI	2
TURISMO	1
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1
PESCA	1
MAGISTRATI TRIBUTARI	1
MAGISTRATI AMMINISTRATIVI	1
FORESTE	1
	0

Ricorsi pendenti al 31/12/2025 per classificazione

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 1275 1280 1285 1290 1295 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 1575 1580 1585 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1690 1695 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2260 2265 2270 2275 2280 2285 2290 2295 2300 2305 2310 2315 2320 2325 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2360 2365 2370 2375 2380 2385 2390 2395 2400 2405 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2470 2475 2480 2485 2490 2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2645 2650 2655 2660 2665 2670 2675 2680 2685 2690 2695 2700 2705 2710 2715 2720 2725 2730 2735 2740 2745 2750 2755 2760 2765 2770 2775 2780 2785 2790 2795 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2845 2850 2855 2860 2865 2870 2875 2880 2885 2890 2895 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2935 2940 2945 2950 2955 2960 2965 2970 2975 2980 2985 2990 2995 3000 3005 3010 3015 3020 3025 3030 3035 3040 3045 3050 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090 3095 3100 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 3250 3255 3260 3265 3270 3275 3280 3285 3290 3295 3300 3305 3310 3315 3320 3325 3330 3335 3340 3345 3350 3355 3360 3365 3370 3375 3380 3385 3390 3395 3400 3405 3410 3415 3420 3425 3430 3435 3440 3445 3450 3455 3460 3465 3470 3475 3480 3485 3490 3495 3500 3505 3510 3515 3520 3525 3530 3535 3540 3545 3550 3555 3560 3565 3570 3575 3580 3585 3590 3595 3600 3605 3610 3615 3620 3625 3630 3635 3640 3645 3650 3655 3660 3665 3670 3675 3680 3685 3690 3695 3700 3705 3710 3715 3720 3725 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760 3765 3770 3775 3780 3785 3790 3795 3800 3805 3810 3815 3820 3825 3830 3835 3840 3845 3850 3855 3860 3865 3870 3875 3880 3885 3890 3895 3900 3905 3910 3915 3920 3925 3930 3935 3940 3945 3950 3955 3960 3965 3970 3975 3980 3985 3990 3995 4000 4005 4010 4015 4020 4025 4030 4035 4040 4045 4050 4055 4060 4065 4070 4075 4080 4085 4090 4095 4100 4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4140 4145 4150 4155 4160 4165 4170 4175 4180 4185 4190 4195 4200 4205 4210 4215 4220 4225 4230 4235 4240 4245 4250 4255 4260 4265 4270 4275 4280 4285 4290 4295 4300 4305 4310 4315 4320 4325 4330 4335 4340 4345 4350 4355 4360 4365 4370 4375 4380 4385 4390 4395 4400 4405 4410 4415 4420 4425 4430 4435 4440 4445 4450 4455 4460 4465 4470 4475 4480 4485 4490 4495 4500 4505 4510 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 4550 4555 4560 4565 4570 4575 4580 4585 4590 4595 4600 4605 4610 4615 4620 4625 4630 4635 4640 4645 4650 4655 4660 4665 4670 4675 4680 4685 4690 4695 4700 4705 4710 4715 4720 4725 4730 4735 4740 4745 4750 4755 4760 4765 4770 4775 4780 4785 4790 4795 4800 4805 4810 4815 4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4965 4970 4975 4980 4985 4990 4995 5000 5005 5010 5015 5020 5025 5030 5035 5040 5045 5050 5055 5060 5065 5070 5075 5080 5085 5090 5095 5100 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5185 5190 5195 5200 5205 5210 5215 5220 5225 5230 5235 5240 5245 5250 5255 5260 5265 5270 5275 5280 5285 5290 5295 5300 5305 5310 5315 5320 5325 5330 5335 5340 5345 5350 5355 5360 5365 5370 5375 5380 5385 5390 5395 5400 5405 5410 5415 5420 5425 5430 5435 5440 5445 5450 5455 5460 5465 5470 5475 5480 5485 5490 5495 5500 5505 5510 5515 5520 5525 5530 5535 5540 5545 5550 5555 5560 5565 5570 5575 5580 5585 5590 5595 5600 5605 5610 5615 5620 5625 5630 5635 5640 5645 5650 5655 5660 5665 5670 5675 5680 5685 5690 5695 5700 5705 5710 5715 5720 5725 5730 5735 5740 5745 5750 5755 5760 5765 5770 5775 5780 5785 5790 5795 5800 5805 5810 5815 5820 5825 5830 5835 5840 5845 5850 5855 5860 5865 5870 5875 5880 5885 5890 5895 5900 5905 5910 5915 5920 5925 5930 5935 5940 5945 5950 5955 5960 5965 5970 5975 5980 5985 5990 5995 6000 6005 6010 6015 6020 6025 6030 6035 6040 6045 6050 6055 6060 6065 6070 6075 6080 6085 6090 6095 6100 6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135 6140 6145 6150 6155 6160 6165 6170 6175 6180 6185 6190 6195 6200 6205 6210 6215 6220 6225 6230 6235 6240 6245 6250 6255 6260 6265 6270 6275 6280 6285 6290 6295 6300 6305 6310 6315 6320 6325 6330 6335 6340 6345 6350 6355 6360 6365 6370 6375 6380 6385 6390 6395 6400 6405 6410 6415 6420 6425 6430 6435 6440 6445 6450 6455 6460 6465 6470 6475 6480 6485 6490 6495 6500 6505 6510 6515 6520 6525 6530 6535 6540 6545 6550 6555 6560 6565 6570 6575 6580 6585 6590 6595 6600 6605 6610 6615 6620 6625 6630 6635 6640 6645 6650 6655 6660 6665 6670 6675 6680 6685 6690 6695 6700 6705 6710 6715 6720 6725 6730 6735 6740 6745 6750 6755 6760 6765 6770 6775 6780 6785 6790 6795 6800 6805 6810 6815 6820 6825 6830 6835 6840 6845 6850 6855 6860 6865 6870 6875 6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985 6990 6995 7000 7005 7010 7015 7020 7025 7030 7035 7040 7045 7050 7055 7060 7065 7070 7075 7080 7085 7090 7095 7100 7105 7110 7115 7120 7125 7130 7135 7140 7145 7150 7155 7160 7165 7170 7175 7180 7185 7190 7195 7200 7205 7210 7215 7220 7225 7230 7235 7240 7245 7250 7255 7260 7265 7270 7275 7280 7285 7290 7295 7300 7305 7310 7315 7320 7325 7330 7335 7340 7345 7350 7355 7360 7365 7370 7375 7380 7385 7390 7395 7400 7405 7410 7415 7420 7425 7430 7435 7440 7445 7450 7455 7460 7465 7470 7475 7480 7485 7490 7495 7500 7505 7510 7515 7520 7525 7530 7535 7540 7545 7550 7555 7560 7565 7570 7575 7580 7585 7590 7595 7600 7605 7610 7615 7620 7625 7630 7635 7640 7645 7650 7655 7660 7665 7670 7675 7680 7685 7690 7695 7700 7705 7710 7715 7720 7725 7730 7735 7740 7745 7750 7755 7760 7765 7770 7775 7780 7785 7790 7795 7800 7805 7810 7815 7820 7825 7830 7835 7840 7845 7850 7855 7860 7865 7870 7875 7880 7885 7890 7895 7900 7905 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 7950 7955 7960 7965 7970 7975 7980 7985 7990 7995 8000 8005 8010 8015 8020 8025 8030 8035 8040 8045 8050 8055 8060 8065 8070 8075 8080 8085 8090 8095 8100 8105 8110 8115 8120 8125 8130 8135 8140 8145 8150 8155 8160 8165 8170 8175 8180 8185 8190 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 8245 8250 8255 8260 8265 8270 8275 8280 8285 8290 8295 8300 8305 8310 8315 8320 8325 8330 8335 8340 8345 8350 8355 8360 8365 8370 8375 8380 8385 8390 8395 8400 8405 8410 8415 8420 8425 8430 8435 8440 8445 8450 8455 8460 8465 8470 8475 8480 8485 8490 8495 8500 8505 8510 8515 8520 8525 8530 8535 8540 8545 8550 8555 8560 8565 8570 8575 8580 8585 8590 8595 8600 8605 8610 8615 8620 8625 8630 8635 8640 8645 8650 8655 8660 8665 8670 8675 8680 8685 8690 8695 8700 8705 8710 8715 8720 8725 8730 8735 8740 8745 8750 8755 8760 8765 8770 8775 8780 8785 8790 8795 8800 8805 8810 8815 8820 8825 8830 8835 8840 8845 8850 8855 8860 8865 8870 8875 8880 8885 8890 8895 8900 8905 8910 8915 8920 8925 8930 8935 8940 8945 8950 8955 8960 8965 8970 8975 8980 8985 8990 8995 9000 9005 9010 9015 9020 9025 9030 9035 9040 9045 9050 9055 9060 9065 9070 9075 9080 9085 9090 9095 9100 9105 9110 9115 9120 9125 9130 9135 9140 9145 9150 9155 9160 9165 9170 9175 9180 9185 9190 9195 9200 9205 9210 9215 9220 9225 9230 9235 9240 9245 9250 9255 9260 9265 9270 9275 9280 9285 9290 9295 9300 9305 9310 9315 9320 9325 9330 9335 9340 9345 9350 9355 9360 9365 9370 9375 9380 9385 9390 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 9445 9450 9455 9460 9465 9470 9475 9480 9485 9490 9495 9500 9505 9510 9515 9520 9525 9530 9535 9540 9545 9550 9555 9560 9565 9570 9575 9580 9585 9590 9595 9600 9605 9610 9615 9620 9625 9630 9635 9640 9645 9650 9655 9660 9665 9670 9675 9680 9685 9690 9695 9700 9705 9710 9715 9720 9725 9730 9735 9740 9745 9750 9755 9760 9765 9770 9775 9780 9785 9790 9795 9800 9805 9810 9815 9820 9825 9830 9835 9840 9845 9850 9855 9860 9865 9870 9875 9880 9885 9890 9895 9900 9905 9910 9915 9920 9925 9930 9935 9940 9945 9950 9955 9960 9965 9970 9975 9980 9985 9990 9995 10000